

**STUDIO LEGALE
"RUTA & ASSOCIATI"**

Campobasso (86100) Corso V. Emanuele n. 23, tel/fax 0874/438564

Roma (00197) Viale Bruno Buozzi, 32 tel. 06/3233090

Milano (20149) Via G. Silva, 35, tel. 02/4989958

P.IVA 01582850705

Pec: rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER
CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 4183 DEL 27.03.2019 PUBBLICATA IL 29.03.2019
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 14310/2018

Con ricorso iscritto innanzi al TAR del Lazio con il N.rg. 14310/2018, la società CANALE 7 SRL (C.F. e P.I. 03815570720), ha impugnato il Decreto direttoriale n. 58806 del 01-10-2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B). Unitamente al suddetto decreto la ricorrente ha altresì impugnato gli atti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi e, in particolare:

- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;
- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;
- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018;
- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;
- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0053505.04.09.2018, concernente riscontro alle osservazioni inviate dalla ricorrente;
- il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente *"Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali"*, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente *"Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017.

Con il medesimo ricorso è stato altresì chiesto al Collegio di voler rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente *"proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali"*, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa

delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 30.01.2019 il TAR Lazio, sez. Terza Ter, con ordinanza N. 1276/2019 pubblicata il 31.01.2019, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio *"nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle citate ordinanze, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.3.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa"*, fissando la **pubblica udienza di discussione per il giorno 15 aprile 2020.**

La ricorrente ha quindi proceduto ad integrare il contraddittorio nei sensi e nei termini disposti dal TAR in data 14.03.2019.

Con Decreto direttoriale n. 0014060 del 25.2.2019, il Ministero dello Sviluppo economico che con il precedente decreto n. 58806 del 01-10-2018 aveva disposto l'accantonamento prudenziale del 50% dell'importo complessivamente previsto, ha tuttavia ritenuto di autorizzare la liquidazione di un secondo acconto in favore delle emittenti beneficiarie dei contributi, nella misura di un ulteriore 40%. La società ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti impugnando anche il predetto decreto del 25.02.2019.

Con **ordinanza n. 4183/2019 del 27.03.2019 pubblicata il 29.03.2019** il TAR Lazio, sez. Terza Ter: *"Vista l'ordinanza 31 gennaio 2019, n. 1276, con cui, previo rinvio alle ordinanze di questo Tribunale, sez. III, nn. 11603 e 1604 del 29.11.2018 e n. 127 dell'11.1.2019, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ed è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio; Ritenuto di estendere anche al ricorso per motivi aggiunti le modalità di notificazione indicate in detti provvedimenti;*

Ritenuto, pertanto, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.5.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa;".

Ciò posto, la presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza collegiale, ha quindi ad oggetto i motivi aggiunti al ricorso rg.n. 14310/2018 proposti dalla società Canale 7, collocata nella posizione n. 103 della graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017 per l'anno 2016, motivi aggiunti volti all'annullamento del Decreto direttoriale mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0014060.25.2.2019 e di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **4183/2019 della sezione Terza Ter del TAR Lazio-Roma** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami anche dei motivi aggiunti al ricorso introduttivo, si riporta una sintesi dei ridetti motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l'annullamento.

In particolare, con il primo ed unico motivo aggiunto di ricorso rubricato: *“VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 21 QUATER DELLA L. 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEL TERMINE DI SOSPENSIONE; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. 104/2010: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 81 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTE; SVIAMENTO”*, la ricorrente, dopo aver premesso che con il decreto 1 ottobre 2018 il Ministero aveva approvato la graduatoria definitiva ed autorizzato il pagamento del 50% delle sovvenzioni assegnate, disponendo, contestualmente, di accantonare il restante 50%, rinviandone la liquidazione *“una volta definito il contenzioso”* pendente innanzi al Tar Lazio avverso il DPR 146/2017, del quale è stata indicata anche la data dell’udienza pubblica, ha evidenziato come tale decisione sia qualificabile alla stregua di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 21 quater della l. 241/90. In tal senso la ricorrente ha evidenziato come la decisione assunta dal Ministero con il decreto del 25.02.2019 di procedere all’erogazione di un secondo acconto dell’ulteriore 40%, non costituisca *“integrazione”* del precedente decreto 1.10.2018, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato, bensì una arbitraria ed immotivata riduzione del termine di sospensione ex art. 21 quater della l. 241/90, ovvero, più propriamente, una revoca parziale ex art. 21 quinquies della stessa legge, in entrambi i casi illegittima in quanto posta in essere in assenza e in violazione dei presupposti di legge rispettivamente fissati. In tal senso la ricorrente ha censurato con il motivo I.1. l’illegittimità del decreto direttoriale 25.2.2019 per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 21 quater della l. 241/90 il quale ammette che il termine di sospensione sia ridotto solo per sopravvenute esigenze, nel caso di specie insussistenti e comunque né affermate né allegate.

Nel provvedimento, infatti, non è indicata la benché minima esigenza sopravvenuta, avendo la p.a. richiamato soltanto: - la proposizione di un ricorso straordinario avverso la sospensione; - una diffida inviata da *“una emittente”* il 14.2.2019, finalizzata a richiedere lo sblocco del 50%, prospettando pleonasticamente ed immotivatamente una non meglio precisata *“urgenza di ricevere il restante 50%”*; - un non meglio precisato ipotetico *“rischio di perenzione”* delle somme impegnate sul capitolo 3125, senza la benché minima indicazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a provarlo e senza la benché minima allegazione inerente il medesimo rischio; - l’assenza di pronunciamenti cautelari nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del DPR 146/17, argomento palesemente pretestuoso posto che la originaria sospensione era stata espressamente agganciata, per evidenti ragioni processuali e sostanziali, alla *“definizione”* dei giudizi e non già alla delibazione sommaria propria della fase cautelare.

Trattasi di motivazioni del tutto apparenti ed inconsistenti, e comunque non integranti alcuna ragione sopravvenuta, con conseguente illegittimità del provvedimento, inficiato da difetto assoluto di motivazione, in assenza dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla omessa indicazione delle sopravvenute ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare,

riducendolo fino ad azzerarlo, il termine di sospensione del (50%) pagamento precedentemente stabilito con il decreto direttoriale 1 ottobre 2018.

Con il motivo I.2. la ricorrente ha altresì evidenziato l'illegittimità del provvedimento anche ove lo si inquadri nella fattispecie di una revoca (parziale) del precedente provvedimento che aveva disposto la sospensione del pagamento, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 *quinquies* della l. 241/90 posto che nel caso di specie non si ravvisano né *"sopravvenuti motivi di pubblico interesse"*, né alcun *"mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento"*.

Parimenti infondato risulterebbe il richiamo a una *"nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"*, trattandosi di fattispecie comunque inconferente e dunque da escludersi, sia per l'esplicito divieto normativo consacrato nella deroga prevista dall'art. 21 *quinquies* per *"i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici"*, sia in quanto il provvedimento riporta argomentazioni riferite esclusivamente all'interesse privato delle emittenti a conseguire la liquidazione integrale dell'importo e non anche di pubblico interesse. Non vi è, in altri termini, alcuno spessore pubblico e/o di pubblico interesse sotteso alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione all'adozione del provvedimento impugnato, bensì il mero soddisfacimento di un interesse privato, azionato legittimamente da talune controinteressate mediante la proposizione di un ricorso straordinario e/o di diffide stragiudiziali, lungi dal configurare presupposti legittimanti l'attività provvedimentale della pa. Tanto più ove si consideri che non appare invocabile, per contro, il perseguimento di un interesse neppure indirettamente pubblico (tutela dell'informazione; tutela del pluralismo, ecc.), posto che lo stesso Tar Lazio ne ha espressamente prospettato, al contrario, la lesione, decretando il *"possibile pregiudizio per la pluralità dell'informazione, che è uno degli obiettivi che la legge demanda al Regolamento citato (vedi in tal senso il parere del Consiglio di Stato sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017)"* (Tar Lazio, sez. III, ord. 157/2018 e ss.).

Con il motivo I.2.1. la ricorrente ha evidenziato come il provvedimento risulterebbe affetto anche dalla violazione dei diritti partecipativi di cui agli artt. 7 e ss. della l. 241/90.

Con il motivo I.3. la ricorrente ha inoltre censurato l'eccesso di potere per sviamento tenuto conto che nella camera di consiglio del 30/01/2019 fissata per la trattazione della domanda cautelare, la ricorrente hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, motivando tale opzione, come risulta dal verbale, *"in ragione dell'avvenuto accantonamento del 50 % dei contributi a garanzia delle aspettative dei ricorrenti"* recependo una indicazione garantita dalla stessa difesa erariale, laddove, nel costituirsi in giudizio per resistere alla domanda, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto il *rigetto della sospensiva in ragione dell'assenza del periculum in mora, deducendo proprio che "L'Amministrazione, infatti, sta procedendo al pagamento dei contributi assegnati per l'anno 2016 nella misura del 50% avendo disposto a scopo cautelativo l'accantonamento del restante del 50% dello stanziamento proprio in ragione della pendenza del presente ricorso (e di altri ricorsi) avverso il DPR 146/2017"* (cfr. p. 19 memoria Avvocatura dello Stato 25.1.2019).

Con il motivo I.4. la ricorrente ha censurato la carenza assoluta di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità manifesta poichè non sono state evidenziate le ragioni che hanno determinato lo sblocco dell'ulteriore 40% nell'an, ma neppure quelle, di carattere tecnico-economico, che ne hanno determinato il *quantum*. L'Amministrazione, in altri termini, non ha minimamente valutato

in concreto l'incidenza della suddetta riduzione sulla graduatoria, nonostante sia stato allegato che l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la radicale modificazione dell'intera graduatoria e, per essa, dei contributi assegnati a ciascuna emittente beneficiaria, così come già prospettato dal Tar Lazio, in sede cautelare, con ordinanza della sez. III n. 156/2018. Manca, sul punto, la benché minima indicazione dell'iter istruttorio che ha condotto l'Amministrazione a decidere lo sblocco dell'ulteriore 40%, risultando tale cifra del tutto arbitraria, immotivata, gravemente illogica e pertanto palesemente illegittima.

Le imprese controinteressate collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale, oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo, nei cui confronti il TAR Lazio ha disposto l'integrazione del contraddittorio anche per i motivi aggiunti sono le seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 6 TELENORBA S.P.A.
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 8 TELECITY S.R.L.
- 9 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 10 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 12 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 13 T.L.T. S.P.A.
- 14 CANALE 9 S.R.L.
- 15 CANALE OTTO S.R.L.
- 16 TELEPADOVA S.P.A.
- 17 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 18 CANALE ITALIA S.R.L.
- 19 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
- 20 RADIONORBA – S.R.L.
- 21 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.
- 22 TELENORBA S.P.A.
- 23 TELECITY S.R.L.
- 24 TRMEDIA SRL
- 25 TELEVOMERO S.R.L.
- 26 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
- 27 TELERADIO REGIONE S.R.L.
- 28 TELECOLOR S.R.L.
- 29 IL GELSOMINO S.R.L.
- 30 ESPANSIONE S.R.L.
- 31 LI.RA. S.R.L.
- 32 TELEARENA S.P.A.
- 33 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.
- 34 TRMEDIA S.R.L.

35 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
36 PUBBLIMED S.P.A.
37 RETE 7 S.R.L.
38 RTV 38 S.P.A.
39 MASTERMEDIA CLUB S.R.L.
40 TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
41 STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
42 TELE UNIVERSO S.R.L.
43 SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
44 JULIE ITALIA S.R.L.
45 TELETUTTO S.R.L.
46 RADIO TV PARMA S.R.L.
47 TELE CAPRI S.R.L.
48 TELEQUATTRO S.R.L.
49 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.
50 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO
51 TELE BARI S.R.L.
52 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.
53 OTTO PRODUCTION S.R.L.
54 GTV S.R.L.
55 TELE RENT S.R.L.
56 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE
57 TELELOMBARDIA S.R.L.
58 TELEFRIULI SPA
59 GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.
60 R.V.M. S.R.L.
61 CANALE 50 S.P.A.
62 TRM NETWORK S.R.L.
63 TRIVENETA S.R.L.
64 TELETRURIA 2000 S.R.L..
65 RETE SETTE S.P.A.
66 TELEMONTGIOVE S.R.L.
67 GOLD TV S.R.L.
68 TELE VIDEO SOMMA S.R.L.
69 TELEMAREMMA SRL
70 NOI TV S.R.L.
71 R.E.I. – S.R.L.
72 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.
73 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.
74 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.
75 TOSCANA TV S.R.L.
76 CANALE DIECI S.R.L.
77 TRMEDIA S.R.L.
78 TELENORD S.R.L.
79 SO.G.E.P. S.R.L.
80 RETE 8 S.R.L.
81 TELEUNICA S.P.A.
82 ROSENGARTEN S.R.L.

83 TELE DEHON S.R.L.
84 TV LIBERA S.P.A.
85 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
86 TELEEUROPA S.R.L.
87 R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
88 TELEBELLUNO – S.R.L.
89 T.A. FORMAT S.R.L.
90 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
91 R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.
92 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.
93 RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
94 R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
95 PUBBLISOLE S.P.A.
96 TELELIBERTA' S.P.A.
97 TELEMANTOVA S.P.A.
98 TVR TELEITALIA S.R.L.
99 RADIO GUBBIO S.P.A.
100 MEDIA ONE S.R.L.
101 FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE
102 RETE ORO S.R.L.
~~103 CANALE 7 S.R.L.~~
104 RADIO TELE MOLISE S.R.L.
105 RETE KALABRIA – S.R.L.
106 PRIMANTENNA S.R.L.
107 CANALE MARCHE S.R.L.
108 SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO
109 T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.
110 GRP MEDIA S.R.L.
111 RETESOLE S.R.L.
112 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
113 BEACOM S.R.L.
114 TV PRATO S.R.L.
115 EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.
116 AGEBAS – S.R.L.
117 TELEISCHIA S.R.L.
118 RETESOLE S.R.L.
119 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.
120 ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.
121 TV1 S.R.L.
122 GRUPPO AIR S.R.L.
123 IRPINIA TV S.R.L.
124 ALTO ADIGE TV S.R.L. – SUEDTIROL TV GMBH
125 T.E.F. – S.R.L.
126 TELEREGIONE S.R.L.
127 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
128 TVP ITALY S.R.L.
129 TELE VCO 2000 S.R.L.
130 TELE RADIO SCIACCA

| | |
|-----|---|
| 131 | T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L. |
| 132 | CANALE 85 S.R.L. |
| 133 | TV OGGI S.R.L. |
| 134 | MEDIACOM S.R.L. |
| 135 | TELE SARDEGNA S.R.L. |
| 136 | TELEFOGGIA S.R.L. |
| 137 | TOPTTEL S.R.L. |
| 138 | PLURISERVICES S.R.L. |
| 139 | NETTUNO TV S.R.L. |
| 140 | WITEL S.R.L. |
| 141 | IMPERIA TV S.R.L. |
| 142 | MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA |
| 143 | ON AIR S.R.L. |
| 144 | WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L. |
| 145 | ESPERIA TV S.R.L. |
| 146 | TRIVENETA S.R.L. |
| 147 | VIDEOTOLENTINO S.R.L. |
| 148 | FIN TELEVISION S.R.L. |
| 149 | TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L. |
| 150 | ASSOCIAZIONE DREAMER |
| 151 | VOXSON TV S.R.L. |
| 152 | TELE SOL REGINA S.R.L. |
| 153 | PIRENEI S.R.L. |
| 154 | ABRUZZIA S.R.L.S. |
| 155 | TELESETTELAGHI S.R.L. |
| 156 | MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L. |
| 157 | DELTA TV S.R.L. |
| 158 | TELE OCCIDENTE SOC. COOP. |
| 159 | ULTIMA S.R.L. |
| 160 | CANALE 85 S.R.L. |
| 161 | TLT MOLISE S.R.L. |
| 162 | TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L. |
| 163 | ROSI SRL SEMPLIFICATA |
| 164 | NEW CIAK TELESUD S.R.L. |
| 165 | S.T.V. S.R.L. |
| 166 | G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. |
| 167 | TELE A 57 S.R.L. |

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR Lazio-Roma, del 27.03.2019, n. 4183/2019 pubblicata il 29.03.2019 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 14310/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso per motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

Campobasso, li 15/05/2019

***Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano
Avv. Giuseppe Ruta***